Sentenza n. 13259/2022 pubbl. il 13/09/2022
RG n. 62417/2019
Repert. n. 17295/2022 del 13/09/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili , ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. **62417** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2019**, assunta in decisione il 18 novembre 2021 vertente

T R A

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma [redacted]

ATTRICE

E

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliata in Roma, via del [redacted] presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 18 novembre 2021 i procuratori delle parti concludevano come da atti

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

L'attore ha proposto opposizione avverso la determina dirigenziale prot QC/29026/2019 del 22 luglio 2019 di rilascio dell' alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma, via [redacted]

A sostegno della domanda ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministartivo, l' incompetenza formale e

Firmato Da: MIDILI CONCETTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 571d8cf5907477fc108e8ab9dcf6641

funzionale del soggetto che ha sottoscritto l'atto impugnato in ogni caso la illegittimità dell'atto per difetto di sottoscrizione .

Inoltre ha dedotto il difetto di indicazioni specifiche circa il diritto di proprietà in capo all'amministrazione resistente, inoltre ha dedotto difetto di motivazione, la violazione di legge e l'eccesso di potere dell'amministrazione nell'emissione del provvedimento anche per carenza di istruttoria.

Nel merito ha evidenziato l'errata applicazione della norma regionale e la violazione dell' art. 3 della legge 241/90 ed il legittimo affidamento maturato.

Roma Capitale costituendosi ha chiesto i rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto

Le contestazioni degli attori non sono condivisibili.

Va premesso che è demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità *formale* del provvedimento di rilascio adottato dall'Azienda ATER (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001: "*in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio*"; conf. Cass. SS. UU. n°3389.2002; Cass. SS. UU. n°1731.2005).

In altri termini, secondo il criterio del *petitum sostanziale* che regola il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, criterio fondato sulla prospettazione della fattispecie dedotta in giudizio, a prescindere da qualsiasi analisi di fondatezza, deve predicarsi che l'attrice, a fronte della pronuncia del Decreto di Rilascio dell'alloggio ad opera dell'Azienda abbia contrapposto il suo diritto soggettivo (perfetto) a conservare la detenzione,

Firmato Da: MIDILI CONCETTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 571d8df5907477fc108e8ab9dcf6641

in locazione, dell'alloggio medesimo; in tale contesto, può dirsi demandato al tribunale ordinario esclusivamente di *disapplicare* (artt. 4 e 5 dell'Allegato E alla L. n°2248/1865) del Decreto di Rilascio, ove riscontrato *lesivo* del diritto soggettivo preteso dall'attrice.

Preliminarmente si osserva che Roma Capitale ha inoltre dimostrato il titolo di proprietà del bene e pertanto sussiste la sua legittimazione attiva, intesa quale "legitimatio ad causam".

La determinazione impugnata risulta riprodotta mediante sistema informatico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993 e adottata dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, Responsabile altresì dell'immissione, riproduzione e trasmissione dati ai sensi dell'art 107 del TUEL . (cfr Corte di Cassazione del 2004 n. 6362)

L'attività procedimentale posta in essere da Roma Capitale rientra, pienamente, in un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria, in ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni *ex ante* previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4).

Nel merito si osserva che la determinazione di rilascio opposta trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio.

Sul punto l'attrice nulla ha dedotto.

I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.

L'attrice non ha prospettato, né provato di aver formalizzato alcuna istanza di regolarizzazione della loro posizione ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo.

A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A. , pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto

Firmato Da: MIDILI CONCETTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 571d8df5907477fc108e8ab9dcf6641

contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.

Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti *contra legem*.

Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali del decreto di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.

Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Rigetta le domande attoree;

2) Compensa le spese di lite

Così deciso in Roma, 12 settembre 2022

Il Giudice

Concettina Midili

Firmato Da: MIDILI CONCETTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 571d8df59074771c108e8ab9dcf6641